



# COMUNE DI PALERMO

## AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Segretario/Direttore Generale - Dott. Antonio Le Donne

Al Sig. Dirigente del Settore Controllo Amministrativo e Giuridico  
delle Società partecipate - D.ssa Patrizia Milisenda

Ai Sigg.ri Dirigenti

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto - Dott. Sergio Pollicita

Al Sig. Assessore al Bilancio – Ing. Sergio Marino

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale – Dott. Salvatore Orlando

Al collegio dei Revisori

**OGGETTO:** Consiglio di Stato, Sezione V – sentenza n. 3562/2022 – presupposti per l'affidamento *in house*.

Lo scrivente, facendo seguito a plurime analoghe iniziative già assunte, ritiene necessario segnalare che con la sentenza indicata in oggetto il Consiglio di Stato ha ulteriormente confermato che la motivazione della congruità economica di un affidamento *in house* non si può fondare su generiche valutazioni di convenienza, ma deve essere sostenuta da una dettagliata analisi dei dati di confronto con i costi di mercato, inclusi quelli storici relativi al servizio.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato come la relazione richiesta dall'articolo 192, comma 2 del codice dei contratti pubblici agli enti affidanti debba focalizzare le ragioni di preferenza dell'affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato, dovendo riportare nei suoi contenuti un effettivo confronto tra i dati della proposta della partecipata e i dati degli operatori economici privati operanti nel medesimo territorio, compresi quelli dell'eventuale gestore uscente del servizio.

Nella sentenza, infatti, relativamente alla relazione di cui all'articolo 192, comma 2 del codice degli appalti si legge che *“La relazione si intrattiene sulle ragioni di preferenza dell'affidamento *in house* rispetto al ricorso al mercato, valorizzando il dato dell'affidamento della gestione integrata dei servizi (c.d. Global service), nonché sulla sussistenza, in capo alla Catanzaro Servizi, di tutti i presupposti richiesti per conseguire tale affidamento, sia quanto ai requisiti statutari ex art. 5 del Codice dei contratti pubblici, che quanto al dato oggettivo di essere già affidataria di altri servizi cimieriali. Essa è però mancante di un effettivo confronto tra i dati dell'offerta della partecipata e i dati degli operatori economici privati operanti nel medesimo territorio, in particolare quelli che avrebbe potuto fornire il gestore uscente. Tra i profili che quest'ultimo ha indicato come particolarmente carenti, rilevano, a parere del collegio, i seguenti:*

- a) non sono stati valutati i costi di gestione dei servizi;*
- b) non sono state indicate le singole voci del servizio nonché specificati i costi attuali sostenuti dal Comune di Catanzaro e quelli che l'Ente sosterrà per l'affidamento *in house*;*
- c) non sono stati comparati i costi praticati dall'affidataria *in house* con quelli medi rilevati attraverso l'osservatorio provinciale, constatandosene l'allineamento;*



# COMUNE DI PALERMO

## AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

*d) non è stata data evidenza ai servizi e attività aggiuntive, valutati dal Comune in termini qualitativamente migliorativi rispetto alle pregresse gestioni”.*

I giudici amministrativi, pertanto, fanno rilevare anzitutto come non siano stati valutati i costi di gestione dei servizi, non siano indicate le singole voci del servizio, nonché non siano specificati i costi attuali sostenuti dall'ente e quelli che lo stesso va a sostenere per l'affidamento *in house* ciò comportando quale ulteriore carenza dell'istruttoria la mancata comparazione dei costi praticati dall'affidataria *in house* con quelli medi rilevati attraverso nel contesto di riferimento, al fine di constatarne l'allineamento o meno. Da ultimo, viene ancora censurata la mancata evidenziazione ai servizi e alle attività aggiuntive che rilevano ai fini della dimostrazione di condizioni qualitativamente migliorative ottenibili con il ricorso all'affidamento diretti *in house*, rispetto alle pregresse gestioni.

Ai fini della verifica di congruità dell'affidamento *in house* è, a parere dei giudici, necessaria una comparazione dei dati riferibili al rapporto interorganico con l'organismo partecipato con le informazioni per il medesimo servizio desumibili dalle informazioni storiche dei servizi per i quali si era già rivolta al mercato.

In mancanza di un'attività istruttoria dettagliata, la valutazione di convenienza economica risulta del tutto svincolata dal raffronto con il ricorso al mercato tanto che i giudici evidenziano che *“La relazione si svolge tutta sul piano meramente astratto, tanto è vero che nella “motivazione della scelta” si afferma che l'affidamento dei servizi in house consente di ovviare alle problematiche economiche, burocratiche, logistiche e gestionali che una esternalizzazione del servizio necessariamente comporterebbe, ma non si fa alcun riferimento, nemmeno esemplificativo, alle problematiche concretamente riscontrate nel corso della pregressa esternalizzazione effettiva dei servizi”* e il mancato utilizzo dello *“storico”* dei costi dei servizi per i quali si era già rivolta al mercato (certamente a sua disposizione dal momento che i servizi cimieriali in oggetto erano stati svolti sino a quel momento attraverso un appalto affidato a ditta esterna)

*“ha reso la “valutazione di convenienza economica del tutto svincolata dal raffronto con il ricorso al mercato”.*

Tanto si segnala ai fini della legittimità degli affidamenti *n house* e perché il Sig. Segretario/Direttore Generale adotti le conseguenti misure di coordinamento.

IL RAGIONIERE GENERALE  
Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005